

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/398 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, lettera c), e gli articoli 160 e 175,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice») in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto degli sviluppi relativi alla prossima introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni dell'UE (ICS2).
- (2) Al fine di chiarire che l'obbligo di fornire i dati della dichiarazione sommaria di entrata spetta, nel caso delle spedizioni postali trasbordate nell'Unione e in specifiche situazioni, all'operatore postale del paese terzo dal quale le merci sono state spedite, conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013, è necessario introdurre una nuova definizione di «operatore postale di un paese terzo».
- (3) A decorrere dalla data stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ⁽³⁾ per l'introduzione della versione 3 dell'ICS2, deve essere possibile per persone diverse coinvolte nel trasporto di merci per ferrovia nel territorio doganale dell'Unione comunicare una parte delle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). È pertanto opportuno aggiungere al regolamento delegato (UE) 2015/2446 un nuovo articolo 112 *bis* per introdurre tale possibilità.
- (4) Al fine di introdurre l'obbligo per gli operatori postali di paesi terzi di presentare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasbordate nel territorio doganale dell'Unione, qualora tale operatore postale non li abbia forniti al vettore, è opportuno modificare l'articolo 113 *bis* del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

